

**13/06/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO**



Il giorno 13 del mese di giugno dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*ASSENTI*

- dott.ssa Alessandra Micalizzi e dott. Paolo Campanini

Alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica.

**Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:**

1. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;
2. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
3. Casi di Deontologia:
  - a) S. M. / P. R.
  - b) G. C. / T. S.
  - c) B. R. / D. G. - S. E. - T. E. - T. L.
  - d) O. F. / G. B. - L. F.
  - e) D'A. C. / F. M.
  - f) R. G. / ANONIMO
  - g) F.G. F. / G. L.
  - h) M. M. - M. D. - S. M. / F. R.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga**, constatata la presenza del numero legale (presenti 13 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:40

In apertura il **Presidente Dott. Bettiga** chiede di aggiungere su richiesta della Commissione Deontologica all'ordine del giorno - eventualmente- il caso S.G in coda al caso h).

**Il Consiglio** approva la proposta del Presidente dott. Bettiga.

**Si passa al punto 1: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;**

**Il Tesoriere dott. Longo** dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazioni,

spese e rendicontazioni.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 172/19)**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**Si passa al punto 2: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa**

**Il Presidente dott. Bettiga** dà lettura di una serie di incarichi per: Referenti territoriali, Presentazione libri e un evento in Casa della psicologia.

**Il Tesoriere dott. Longo** osserva che non è stato inserito un incarico per un evento sulla psicologia del lavoro - finalizzato a sensibilizzare le aziende sul ruolo dello psicologo nelle organizzazioni - che si terrà il 10 luglio alle ore 21.

**Il Presidente dott. Bettiga** accoglie la correzione del Tesoriere dott. Longo.

Dichiara che un evento sull'educazione finanziaria è stata posticipata perché ravvicinato a un'altra iniziativa riguardante la stessa tematica.

Comunica che ha iniziato a visitare, insieme al Consigliere dott. Grimoldi, alcune carceri della Lombardia, come accennato durante il precedente Consiglio. Specifica che la regione Lombardia ha convocato l'Ente in audizione per il mese di novembre, al fine di trattare l'argomento.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.173 /19)**

**Si passa al punto 03 dell'ODG Casi di deontologia**

**a) S. M. / P. R.**

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.



*Esposto*

Con atto pervenuto in data 15.3.2018, l'esponente lamenta che l'iscritto, in data 21.11.2017, ha deposto davanti ai Carabinieri riferendo la «sussistenza di un rapporto professionale, del mio incontro e del contenuto dello stesso, in ordine a cui peraltro dissento, giungendo ad esplicitare miei presunti comportamenti relazionali o sessuali», così «violando, senza giusta causa, il segreto professionale, l'obbligo di riservatezza, peraltro, in assenza di idonea raccolta e trattamento dei dati personali». Precisa di avere inviato una richiesta di chiarimenti all'iscritto, che si era limitato a dare una generica disponibilità al confronto, senza fornire spiegazioni nel merito. Precisa di non aver mai ed in alcun modo, scritto o verbale, diretto o indiretto, autorizzato l'iscritto a rendere la testimonianza; di non aver mai autorizzato l'iscritto al trattamento o alla divulgazione di dati personali e a maggior ragione sensibili; di non aver nemmeno mai ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali. L'esponente allega la dichiarazione rilasciata ai Carabinieri dall'iscritto: «Preciso che la signora F.E. è diventata mia paziente nel mese di luglio 2016, in quanto la stessa stava affrontando diversi problemi familiari con il compagno, e richiedeva appunto di essere seguita in un percorso psicologico. L'obiettivo della paziente era ricucire il rapporto con il compagno in quanto sentimentalmente ancora legata, cosicché nel mese di ottobre 2016, organizzai un incontro di coppia per discutere e affrontare la problematica. Dall'incontro effettuato ho riscontrato che il signor R.P. ha mantenuto un atteggiamento non sintonizzato sulle lamentele della compagna, ed anzi ha portato contenuti che mi sono parsi provocatori rispetto alla relazione di coppia, sostenendo di volersi rifare alla filosofia dell'amore libero di Sartre, ovvero dichiarando di voler intraprendere parallelamente alla relazione con la signora F. che non

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

voleva chiudere, altre relazioni sentimentali/sexuali. Nell'occasione proponevo altri incontri di coppia da effettuare, ma il signor P., riteneva opportuno di non effettuare nessun altro incontro. La loro situazione familiare nel periodo successivo era abbastanza complicata in quanto vivevano all'interno della stessa abitazione, e la signora aveva già espresso la sua intenzione di separarsi dal compagno. Ricordo che il giorno dell'aggressione, credo sia il giorno 27/4/ 2017, venivo contattato dalla signora F.E., dove mi riferiva di essere stata aggredita dal suo compagno. La stessa si presentava regolarmente all'appuntamento che avevamo già fissato qualche giorno dopo accompagnata da un familiare, dove mi raccontava l'accaduto mostrandomi alcuni segni dell'aggressione. In base alla mia valutazione clinica della signora non sono emersi problemi con il contatto con la realtà, la signora appare lucida e orientata, non ho riscontrato elementi riconducibili ad una tendenza manipolatoria di tipo patologico».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 24.4.2018 l'iscritto invia i suoi chiarimenti, sostenendo che l'esponente non è mai stato suo paziente avendolo incontrato una sola volta, in data 19.10.2016, in «un'occasione nella quale si è presentato presso il mio studio accompagnando la ex compagna e da lei invitato. In quell'occasione l'uomo produceva spontaneamente dei contenuti che ho valutato preoccupanti e dei quali ho dato sommaria descrizione nell'incontro che ho avuto con i Carabinieri in data 21.11.2017». «Decidevo in quell'occasione [colloquio di coppia] di far presente al signor P. (e ribadire alla paziente) il fatto che sebbene non lo conoscessi e lui non fosse un mio paziente per quel che potevo aver compreso fino a quel momento dai racconti della mia paziente e ascoltando le sue affermazioni ritenevo che potesse essere per loro utile una valutazione psicologica sulle loro dinamiche di coppia». L'iscritto riferisce inoltre di non avere svolto con l'esponente

alcun colloquio né di avere avuto con lui alcuna interazione tale da determinare vincoli e obblighi del segreto professionale nei suoi confronti. Per questo motivo non ha aperto nei confronti dell'esponente una cartella né fatto firmare all'esponente il modulo sulla privacy (D.L. 196/2003) come invece fa con ogni nuovo paziente che svolga anche solo un colloquio con lui, non ha dato spiegazioni rispetto al "consenso informato" all'esponente, spiegazioni che fornisce ogni volta che svolge un colloquio psicologico con un paziente.

L'iscritto precisa di aver segnalato la presenza di una collega nel suo studio che lavora sulle coppie e proposto *«ad entrambi la possibilità di incontrarli in un altro momento insieme qualora avessero valutato positivamente il mio suggerimento, per discutere l'eventuale percorso di coppia, i risultati attesi, i limiti, l'eventuale persona che avrei potuto suggerire loro come terapeuta, ecc.»*.

L'iscritto *«Segnala che l'esponente si è dichiarato subito dubbioso, fino a dichiarare apertamente la propria non disponibilità. La chiusura dell'interazione con il Sig. P. non è stata prettamente agevole ed ha richiesto del tempo»*.

Per quel che concerne il colloquio presso la Stazione dei carabinieri *«in quanto ero stato inserito dalla mia paziente nella lista delle "persone informate sui fatti relativamente ad una querela sporta contro il Sig. P. per lesioni personali gravi guaribili in 90 giorni»*

l'iscritto sottolinea: *«ho molto meditato rispetto all'opportunità di presentarmi ... dopo l'episodio oggetto della querela sempre più preoccupante tanto da indurmi in più occasioni a temere per l'incolumità della mia paziente. Consapevole che un'indagine della Magistratura era già in atto e che altri potevano essere degli elementi di parziale protezione dell'incolumità psicofisica della mia paziente, mi risolvevo ad attendere la chiamata delle FFOO per valutare, in base alla situazione del momento, se presentarmi o meno. Nel periodo nel quale sono stato invitato dai Carabinieri ero molto preoccupato per come*



*evolveva la relazione tra la mia paziente e l'ex compagno e per l'escalation conflittuale tra i due (la quale oltretutto iniziava ad interessare in modo più che occasionale soggetti terzi, anche di minore età)».*



*L'iscritto precisa che: «rispetto poi al mio contatto con le FFOO e alle dichiarazioni che in tale circostanza ho reso, ritengo di aver agito in modo corretto e rispettoso del Nostro Codice Deontologico seguendo nello specifico l'Art. 13 del Nostro Codice Deontologico, il quale prevede una deroga alla "doverosa riservatezza" nei casi in cui si ritenga sussistere un grave pericolo per la vita o per la salute psicofisica del proprio paziente o di terze persone. Rivoendo infatti, dopo aver fatto in scienza e coscienza la mia valutazione rispetto all'opportunità di accettare il colloquio con le FFOO, di aver agito a tutela dell'incolumità della mia paziente e in quel frangente di aver fornito alle FFOO le minime informazioni sufficienti per contribuire ad una diminuzione, per quanto di mia competenza, del rischio per la mia paziente».*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*L'iscritto sottolinea che «A seguito di una PEC che (nдр: l'esponente) mi ha inviato in data 28/02/2018 chiedendomi spiegazioni sul mio contatto con le FFOO, subito rispondevo dando tutta la mia disponibilità ad un confronto ed invitandolo a prendere un appuntamento con me». Invito rimasto senza esito.*

*Conclude sostenendo che «l'Esposto/Denuncia ... rientri in una (sebbene legittima in quanto legale) strategia difensiva volta a mettere in difficoltà e screditare i professionisti ed in generale le persone che stanno in questo periodo assistendo a vario titolo la sua ex compagna».*

*Commissione Deontologica*

*La Commissione Deontologica, visti gli atti e letti i chiarimenti, ritiene che l'incontro con l'esponente si é svolto in un contesto di tipo professionale, con la*

conseguente applicazione degli obblighi di riservatezza e segreto previsti dal Codice Deontologico. L'iscritto ha giustificato le dichiarazioni rese ai Carabinieri sostenendo l'esistenza di una giusta causa per la deroga all'obbligo del segreto e di aver limitato la comunicazione al minimo indispensabile per i pericoli alla sicurezza personale della sua paziente. Deve, invece, in senso contrario, rilevarsi che le informazioni davanti ai Carabinieri sono state rese quasi un anno dopo il colloquio di coppia e sette mesi dopo l'episodio di aggressione, appreso de relato dalla signora che, secondo l'iscritto, concretava un pericolo tale da giustificare una deroga al segreto. Invece, l'iscritto non si è attivato nell'immediatezza dei fatti, bensì sette mesi dopo. Inoltre, come può rilevarsi dal tenore delle dichiarazioni che si allegano, si può ipotizzare che l'iscritto abbia riferito ai Carabinieri fatti che vanno ben oltre il necessario.

Sono pertanto ipotizzabili le violazioni: l'art. 3 (Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze); art. 13 (per non aver rispettato il vincolo professionale: le dichiarazioni dell'esponente sono state raccolte dall'iscritto in un contesto professionale); art. 24 (per non aver fornito informazioni adeguate sulle finalità e modalità dell'incontro di coppia e circa il grado e i limiti della riservatezza malgrado l'incontro avesse, contrariamente a quanto sostenuto dall'iscritto, una natura professionale). Si propone l'apertura del procedimento ritenendo ipotizzabili le violazioni degli artt. 3, 13, 24.

#### *Discussione*

Un Consigliere sostiene che, non sapendo esattamente quali siano stati i quesiti posti dai Carabinieri, è difficile dire se le informazioni fornite dall'iscritto hanno violato la riservatezza e il segreto. Tra l'altro afferma che l'iscritto non considerava



l'esponente come un suo paziente perché l'ha incontrato solo una volta quando ha accompagnato la compagna.



Un Consigliere sostiene che l'iscritto ha riferito di uno stato di necessità che risaliva, però, a 7 mesi prima e le informazioni da lui fornite ai Carabinieri non hanno rispettato l'obbligo di riservatezza. Inoltre l'iscritto, quando ha incontrato il signore con la sua compagna, non ha fornito all'esponente informazioni per comprendere esattamente il suo intervento professionale e ha violato l'art.24 (Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza).

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Un Consigliere sostiene che, nel momento in cui l'iscritto ha ricevuto il signore nel suo studio, doveva mantenere il segreto in relazione ad alcune informazioni di cui era venuto a conoscenza anche perché -suggerendo a entrambi un intervento di coppia- significa che li considerava entrambi suoi pazienti. Il Consigliere sostiene che l'iscritto non abbia rispettato il vincolo professionale in quanto le dichiarazioni dell'esponente sono state raccolte dall'iscritto in un contesto professionale (art.13).

I Consiglieri concordano che l'iscritto non è stato responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (l'art. 3).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso S. M. / P. R. ai sensi degli Artt. 3, 13 e 24 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo,

Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (delibera n. 174/19)

La convocazione è fissata per il giorno 10/10/2019 alle ore 20:00



**b) G. C. / T. S.**

Il relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

In data 31.1.2017, l'esponente (padre di due figli) trasmette all'Ordine una denuncia querela proposta il 23.1 precedente nei confronti dell'iscritta, CTP nell'ambito di una CTU che si è svolta a partire dalla fine del 2016 con il seguente quesito: "Rivaluti il CTU l'attuale condizione della minore, per valutare se è possibile ed in che forma la ripresa dei rapporti con la madre". Il Giudice ha incaricato come CTU la stessa professionista che aveva già svolto una prima CTU sul nucleo familiare, nel 2015.

L'esponente sostiene che: l'iscritta "l'ha calunniato e diffamato con atti pubblici" (Relazione tecnica); l'iscritta ha offeso sia lui sia i figli, che la CTU e i servizi sociali. In particolare lamenta che la CTP ha descritto fatti totalmente falsi, indicandolo tra l'altro, senza alcuna prova, come un uomo violento. Ipotizza anche che la CTP abbia "cercato di corrompermi /incastrarmi invitandomi nel suo studio"; l'iscritta abbia violato "privacy portando in sede di CTU in data X una denuncia con atti documentali dove dimostrano non solo la violazione della privacy ma soprattutto l'abuso di potere che avvolte si compie alle spalle di una procura o di un giudice di cui mostrerò prove in udienza nel momento in cui sarò interpellato". «Difficilmente gli operatori che stanno dietro le spalle dei Giudici fanno realmente il loro lavoro» mentre, invece, le informazioni fornite servono «solo per ripulire economicamente una famiglia».

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Da qui il titolo dell'allegato: «Violenza sui minori per sciaccallaggio in una separazione giudiziale».

L'esponente allega circa 380 pagine in cui riporta informazioni e valutazioni che ritiene utili per il procedimento penale, nonché documentazione varia tra cui la relazione della CTP (Allegato 3).

L'esponente allega: la sentenza della Cassazione del 23.5.2018 con cui viene annullato il provvedimento di archiviazione da parte del GIP in ordine ai reati lamentati di calunnia e diffamazione; l'Ordinanza di archiviazione nel merito del GIP in data 29.01.2019.

#### *Chiarimenti*

In data 10.10.18, l'iscritta invia i suoi chiarimenti precisando di avere argomentato la sua relazione, anche evidenziando circostanze sottovalutate dalla CTU, al fine di contrastare la motivazione della stessa CTU, con cui sussistevano numerose e insanabili divergenze, «nel prioritario interesse della minore e con lo scopo primo di riavvicinare la madre ai figli». Le sue argomentazioni si sono basate sui documenti forniti dalle parti e già agli atti: non vi è, quindi, alcuna violazione della privacy.

L'iscritta precisa: «Nel corso delle operazioni peritali e nella stesura della relazione non mi sono mossa in modo solipsistico ed autoreferenziale; mi sono avvalsa della supervisione di un docente della mia Scuola di Specializzazione, per quindici anni CTU presso il Tribunale Ordinario e per i Minorenni di Milano; della mia analista - perché confermasse alcune mie tesi o, soprattutto, perché mi inducesse a farle decadere, a fronte di un punto di vista differente; di una CTU che ha tenuto docenze di psicodiagnostica presso la Scuola di Specializzazione suddetta. Per quanto mi riguarda, la mia formazione, oltre alla laurea in Psicologia, al Master in Interventi Psicoeducativi ed organizzativi nella scuola, alla



specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adulto, ha previsto anche un approfondimento sulla Psicologia Giuridica, prima di accettare incarichi come Consulente Tecnica di Parte, e apprezzo le norme del nostro Codice Deontologico - ad esempio in passato ho partecipato ad alcuni incontri organizzati dall'Ordine, fra cui quello a Bergamo con i dott. Spano, La Via e Tomisich; ne ho anche fatto argomento di lezione in una mia docenza, e forte della mia preparazione ed esperienza professionale, non credo di averne violato alcun articolo, né nella circostanza in questione, né, in generale, nel corso della mia pratica professionale. Non ritengo altresì di aver usato termini "violenti", per come si esprime il segnalante; non mi appartengono nella mia quotidianità, nella mia pratica professionale e men che meno in una relazione di CTP che veda coinvolti minori in difficoltà; nella stesura di detta relazione, tuttavia, ritengo mio obbligo morale e professionale descrivere al meglio, chiaramente e compiutamente, la condizione di questi minori, che di fatto, se coinvolti in un siffatto procedimento, sono immersi in un contesto multiproblematico e spesso già di per se stesso violento».

L'iscritta nega di aver utilizzato "termini violenti" essendosi, invece, limitata -in ossequio al suo obbligo professionale - a descrivere compiutamente i fatti.

Riguardo all'accusa di "sciaccallaggio economico", l'iscritta sottolinea di avere ricevuto il compenso per la consulenza a fronte di regolare fattura e di non avere percepito più alcuna somma di compenso dalla parte, per nulla trattata come «vacca grassa da mungere» come insinuato dall'esponente.

L'iscritta precisa di avere interpretato la segnalazione all'Ordine come "agiti violenti e vessatori sia da parte sua che del suo legale, peraltro a mio avviso in linea con il complesso quadro psicopatologico e di funzionamento che sono andata a diagnosticare e descrivere ampiamente nella mia relazione".

L'iscritta nega di aver proposto all'esponente un incontro per "chiudere la



situazione”, tanto da riservarsi “di procedere per vie legali in altra ed opportuna sede” a causa delle insinuazioni lesive formulate nei suoi confronti.

L'iscritta sottolinea come anche l'Avv. della parte sia stato oggetto di esposti all'Ordine e anche un maresciallo dei Carabinieri sia stato denunciato per abuso di poteri.

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, letti gli atti, visti i precisi chiarimenti dell'iscritta - assolutamente esaustivi per quanto riguarda le accuse di linguaggio inadeguato, di «sciacallaggio economico» o di tentativi di «accomodamento» - rileva che, anche se la CTP ha assunto una posizione decisamente schierata in difesa della madre, le argomentazioni svolte nel suo elaborato (come osserva anche il Giudice nell'Ordinanza di archiviazione in data 29.1.2019) «non costituiscono affatto valutazioni espresse dalla consulente circa la personalità del denunciante: trattasi invero della ricostruzione di episodi che già emergono dalla documentazione presente agli atti e dai verbali d'udienza e che vengono dalla stessa provocatoriamente evidenziati all'evidente ed unico fine di indurre il consulente tecnico d'ufficio ad estendere l'ambito della propria indagine ed ulteriormente indagare, anche attraverso la somministrazione testistica, la personalità dello stesso denunciante (vedi ad. es pag 13 della consulenza); aspetto questo che si ritiene non sia esorbitante rispetto all'incarico conferito dal Giudice al consulente tecnico d'ufficio, alla quale era richiesto di valutare l'attuale condizione della minore, ciò che non può prescindere da una valutazione anche del contesto familiare (come si evince anche dal fatto che era stata la stessa consulente tecnica nominata d'ufficio a sottoporre ad indagine anche i genitori del minore) ».

Tanto esposto, non rilevandosi illeciti disciplinari, si propone l'archiviazione.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di archiviazione del caso **G. C. / T. S.** viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto)  
**(delibera n.175 /19)**

**c) B. R. / D. G. - S. E. - T. E. - T. L.**

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

*Esposto*

Nella famiglia di una minore, muore la mamma e la minore vive con il padre (che ha disturbi psichiatrici ed è in carico ai servizi). Successivamente il padre va a vivere vicino alla sorella (zia paterna della minore) che via via si avvicina alla minore e diventa il suo unico riferimento affettivo. Nel tempo nascono conflitti che vedono da una parte il padre della minore e i nonni materni e dall'altra la sorella del padre che imponeva le proprie direttive e limitava i rapporti tra i nonni materni e la bambina.

Con atto pervenuto in data 16.3.2018 gli esponenti (padre e nonni materni) lamentano l'operato dell'iscritto in merito a un Parere Tecnico Pro Veritate redatto il 20.02.2018. In particolare lamentano che nel citato parere: «viene dichiarato che la sig.ra D. A. C. (nдр: zia paterna) si è impegnata, cito "INTERAMENTE" e "ININTEROTTAMENTE» nella cura della nipote mentre l'esponente, seppur con il

sostegno dei nonni materni e della sorella, sostiene di essersi preso cura della figlia, provvedendo alle sue necessità, sia durante la sua permanenza in patologia neonatale che in seguito. Venga riportata una diagnosi a carico di uno degli esponenti (il padre della minore) «che risulta essere riduttiva e incompleta rispetto alla valutazione clinica rilasciata dal Dipartimento di Salute Mentale il 20/01/2015 e non fa menzione degli aggiornamenti positivi del Dipartimento di Salute Mentale» sulle condizioni psichiche del soggetto interessato; l'iscritto possa «divulgare l'esistenza di tale diagnosi non essendo mai stato io sottoscritto D.G. (nдр: esponente padre) in cura presso di lui»; l'iscritto «ha espresso una valutazione su M.E. (nдр: minore) entrando nel merito del benessere psichico della bambina, con cui non ha mai avuto contatti»; vengano riportati degli orientamenti «polarizzati» della famiglia della moglie defunta, seppure l'iscritto non abbia mai avuto contatti con questi componenti della famiglia.

Con atto pervenuto in data 4.4.2018 gli esponenti inviano: valutazioni cliniche del padre dal 2015 al 2018 (il 28.2.2018 il padre risulta compensato e la figlia vive con lui); relazione di CTU del Tribunale minori (12.7.2016) che suggerisce «il collocamento temporaneo etero familiare della bambina»; Decreto T.M. del 11.8.2017 che affida la minore al padre; Parere tecnico proveritate 20.2.2018 dell'iscritto; relazione delle educatrici dei Servizi Sociali 26.2.2018; relazione di uno psicologo che segue la minore 26.2.2018; relazione aggiornamento sulla minore 2.3.2018; verbale istruttorio davanti al Tribunale minorenni del 5.3.2018.

#### *Chiarimenti*

Con atto del 4 maggio 2018, l'iscritto invia i suoi chiarimenti esprimendo il proprio «profondo dispiacere» per quanto è successo, precisando di sentire «in coscienza di sostenere le riflessioni che orientano a una scelta di salvaguardia della minore, sottraendola



*alla frequentazione della zia paterna ...» che «si collocherebbe anche involontariamente, in contrapposizione con l'attuale contesto familiare, che viene descritto come positivo per la minore». L'iscritto sostiene di aver riportato nel suo parere quanto emergeva dagli atti messi a sua disposizione. Nell'audizione del 30.5.219 l'iscritto conferma di aver basato il suo parere sulla documentazione che gli era stata consegnata e che si riferiva a un periodo temporale risalente a due anni prima della stesura nella convizione che non ci fossero altri documenti utili. La richiesta di parere pro veritate «é stata una richiesta non volta a dare discredito a una persona (il padre della minore), ma motivata dalla fatica della zia che si sentiva costretta a vedere la nipote in spazio neutro, dove le sembrava di non riconoscerla per i comportamenti che aveva... il papà della bimba continuava ad accusare la sorella di interventi autoritari nei confronti della piccola; come di appropriazione della genitorialità ... La signora non se la sentiva più di proseguire con gli incontri in spazio neutro e ha voluto, attraverso la relazione, esprimere la sua preoccupazione per la bambina, che a suo parere soffriva troppo a stare in una situazione così polarizzata».*

*L'iscritto precisa: «Avevo già fatto un supporto psicologico alla signora 2 anni prima, quindi conoscevo un po' la storia, e non avevo mai visto il papà della minore. Tanto che scrivo "a quanto si legge nei documenti".... mi rendo conto che manca un pezzetto, che è esplicitare un messaggio come "quanto dichiara la sorella"». L'iscritto, per quanto riguarda il supporto offerto in precedenza alla signora, ha sottolineato che «era un disagio esistenziale pesante, non era una terapia perché non c'erano i presupposti. Con una tempistica più che dilatata, non l'ho vista più di 5 volte».*

*Commissione Deontologica*

*La Commissione Deontologica, letti gli atti, ritiene che siano configurabili le*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

violazioni agli artt. 3 e 7 del C.D. Infatti, risulta allo stato degli atti che lo psicologo senza tenere un senso di responsabilità adeguato alla situazione di conflittualità tra i soggetti interessati (art.3 C.D.), ha redatto una parere basato su una documentazione risultata incompleta e senza una conoscenza diretta dei soggetti su cui esprimeva valutazioni (art. 7 C.D.).

Si ritiene dare atto che, già nei chiarimenti, l'iscritto ha manifestato consapevolezza per quanto accaduto sottolineando anche il proprio «profondo dispiacere».

Tanto esposto, la Commissione propone l'apertura del procedimento ai sensi degli artt. 3 e 7.

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso B. R. / D. G. - S. E. - T. E. - T. L ai sensi degli Artt. 3 e 7 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n.176 /19)**

**La convocazione è fissata per il giorno 10/10/2019 alle ore 21:00.**

**d) O. F. / G. B. - L. F.**

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

L'esponente (psicologa) ha valutato una ragazzina di 12 anni che presenta «un disturbo restrittivo dell'alimentazione, un'anoressia all'inizio». La minore gioca in una squadra di basket, affiancata da una psicologa dello sport. Con atto pervenuto in data 4.5.2018, l'esponente segnala che «questa psicologa (nдр: psicologa dello sport):



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*ha parlato con i genitori e ha tolto dal progetto terapeutico dell'esponente la ragazzina, rifiutando anche la coterapia»; «non é titolata alla psicoterapia, quindi non sa trattare i disturbi alimentari...non solo ma la psicologa in questione si proclama psicologa di orientamento cognitivo comportamentale (???), psicologa sportiva (quali i titoli?) e psicologa EMDR, ma non risulta neanche negli elenchi dei praticanti EMDR, il che fa pensare che non sia supportata neppure da una scuola di psicoterapia. Se almeno fosse iscritta alla scuola di psicoterapia, avrebbe una minima supervisione. Ma se non é neanche così, non può proprio trattare un disturbo alimentare. Sono estremamente preoccupata per le sorti della ragazzina in questione».*

Con atto del 7 maggio 2018, l'esponente precisa di essere stata contattata da una neuropsichiatra dell'UONPIA per chiarimenti sulla minore, la quale si trova in «*stato di deprivazione alimentare tale da prospettare il ricovero*». In particolare le é stato chiesto perché la ragazza non sia stata interdetta dal gioco del basket, dato il suo peso corporeo. Precisa che, ad oggi, l'iscritta «*non ha contattato il pediatra di base (presso la quale lavoro) non ha contattato la dottoressa B. (nдр: neuropsichiatra) e non ha prospettato la sospensione, in via temporanea dell'attività fisica agonistica ai genitori*».

#### *Chiarimenti*

In data 22 giugno 2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti: conosce la minore per un progetto sportivo che ha effettuato da gennaio fino ai primi di marzo 2018, con la squadra di basket S.C.; vede per la prima volta i genitori (il 3 maggio 2018), che la informano che la figlia aveva effettuato due sedute con l'esponente ma che, avendo già interrotto quel rapporto professionale, preferivano intraprendere un percorso con lei in quanto competente anche in Psicologia dello Sport.

Vede per la prima volta la ragazzina il 7 maggio 2018; il 18 maggio la minore viene



presa in carico anche dall'equipe medica dell'Ospedale di M. e il giorno 21 maggio la minore sospende l'attività sportiva; attualmente vede la ragazza settimanalmente e ha contatti con l'equipe medica con cui collabora per seguire la minore. Allo stato attuale la paziente ha recuperato peso. L'iscritta esprime il suo stupore per non essere stata contattata dalla collega in relazione al suo operato e precisa che avrebbe potuto rilevare i suoi titoli dal sito su cui sono tutti correttamente riportati; evidenzia che, quanto è stato attribuito in merito alla mancata sospensione dell'attività sportiva della ragazza, debba in realtà essere riportato proprio all'esponente. Infatti, quando la neuropsichiatra si mette in contatto con l'esponente (7.5.2018 ore 11.30), è solo l'esponente ad avere già valutato la minore mentre l'iscritta la vedrà per la prima volta quello stesso giorno ma alle 17.30. Conclude che sta valutando la possibilità di sporgere querela per calunnia.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Allega le seguenti certificazioni: attestato EMDR I e II livello; attestato Master in Psicologa dello Sport; certificazione di iscrizione al IV anno della Scuola di formazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale; certificazione del supervisore con cui ha discusso il caso specifico. In data 12.4.2019 è stata annotata nell'elenco degli psicoterapeuti.

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti precisi ed esaurienti dell'iscritta, ritiene che non emergano a suo carico elementi di violazione disciplinare. Propone, pertanto l'archiviazione del procedimento nei suoi confronti. Valuti il Consiglio se restituire gli atti alla Commissione perché ritenga se sussistano elementi per un procedimento disciplinare nei confronti dell'esponente.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.



La delibera di archiviazione del caso O. F. / G. B. - L. F. viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 177/19**)

**e) D'A. C. / F. M.**

Il relatore Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 10 maggio 2017, l'esponente segnala che l'iscritta riceve, senza il suo consenso, la figlia minore che vive con la madre. Precisa che la figlia é in affidamento condiviso. Nonostante il suo dissenso l'iscritta continua a incontrare la minore ignorando il suo comunicato (allega mail del 9 febbraio 2017).

L'esponente riferisce di aver incontrato l'iscritta una sola volta, ma successivamente all'inizio degli incontri con la figlia.

In data 22 luglio 2017 la moglie dell'esponente e madre della minore invia una mail a OPL spiegando la sua motivazione per la richiesta di aiuto all'iscritta a favore della figlia. Riferisce «un atteggiamento strano» del padre sia nei confronti dell'iscritta sia della figlia tale da non comprenderne il motivo. Conclude riferendo:

«ho sentito il dovere e la necessità di fare proseguire B. con la dott.ssa ...» .

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Chiarimenti*

L'iscritta, in data 27.7.2017 invia i chiarimenti. Il 24.1.2017 la chiama la mamma di B., che, *«molto angosciata, mi comunica che la figlia sedicenne, le ha rivelato d'aver subito un abuso sessuale da parte del giardiniere che lavorava in casa del padre quando lei e sua sorella più piccola andavano a trovarlo (la signora è attualmente separata)».*

Il 27.1.2017 vede la signora che le racconta una situazione molto complessa relativa a una separazione dolorosa e molto conflittuale. Le racconta che la figlia *«ha appena finito una psicoterapia durata un anno»* e che lei sperava che i sintomi passassero mentre sono peggiorati. In questa occasione la signora racconta di come è avvenuta la rivelazione dell'abuso. L'iscritta suggerisce alla signora di fare la denuncia ed avvertire il padre. La madre la richiama dicendole che farà denuncia in Questura (ha un appuntamento con l'ispettore) e che ha riferito tutto al marito il quale ha anche parlato a lungo con la figlia. La mamma le chiede di prendere in carico la figlia che sta proprio tanto male. In attesa della disponibilità del padre, l'iscritta vede la ragazza che le racconta con molta fatica la storia di quanto le è successo.

*«La ragazza sta malissimo è in una difficilissima relazione con il papà e da sempre è vittima di violenza assistita. Mi racconta della confusione che la attraversa: ama infinitamente suo padre ma nello stesso tempo sa che deve proteggersi da lui perché è violento e la manipola. Lei è confusa e si sente costantemente abusata/invasa dal padre. Si vergogna di quanto le è successo (violenza del padre, conflitti intra-familiari, abusi sessuali,...) e benché lei sia sempre la vittima si sente in colpa». «La ragazza non riesce a ricostruire i fatti in una successione cronologica e questo la mette a disagio perché teme d'essere poco credibile. Lei non sa proteggersi e non si sente protetta, non si fida di nessuno e non riesce a chiedere aiuto».*

L'iscritta precisa *«Dopo il secondo colloquio e prima che io incontri il sig. F. (ndr padre)*



B. mi dice: "stai attenta che papà ha mille facce"; aggiunge la sua motivazione a continuare il lavoro e riferisce che la minore firma il consenso informato».

In data 7.2.2017 incontra il padre. L'iscritta riferisce di una modalità di contatto inizialmente non centrata sul problema e racconta la ricostruzione delle vicende da parte del padre. Il colloquio si conclude con la disponibilità del padre a confrontarsi con la moglie per il consenso e a pagare metà del lavoro.

In data 9.2.2017 l'iscritta riceve una mail del padre in cui «vieta categoricamente la prosecuzione del lavoro». In seguito a questa comunicazione l'iscritta contatta il penalista della madre della minore che sosterebbe la facoltà di B. di «scegliere da chi farsi curare». L'iscritta conclude con una serie di riflessioni che partono dalla situazioni della minore analizzando brevemente la letteratura di riferimento.

#### Commissione Deontologica

L'iscritta non si presenta in audizione il 12 luglio 2018 perché assente dall'Italia dal 27 giugno al 15 settembre 2018 (per motivi di lavoro) ritenendo che i documenti già trasmessi il 17.6.2018 siano sufficienti a chiarire i fatti. I documenti consistono in una comunicazione (in data 26.7.2017) al Giudice tutelare in cui l'iscritta fa presente "in data 3.2.2017 mi è stato richiesto un intervento di terapia da parte di F.S. madre di B. di anni 16. La richiesta poggia su uno stato di allarme dovuto ai sintomi (autolesionismo, insonnia, fobie, incubi ...) e condotte della ragazza (abuso di sostanze stupefacenti, difficoltà scolastiche ...) nonché alla rilevazione della stessa di plurimi abusi. Non è stato possibile ottenere il consenso dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, il padre, in quanto indisponibile (nonostante il malessere della figlia e il manifestato desiderio di continuare la terapia della stessa; presumibilmente concausa di buona parte dei problemi sopraindicati). Ravvisando, pertanto, le condizioni di necessità e urgenza, richiesti dal



*citato Art.31, procedo all'intervento psicologico con il consenso della sola richiedente, salva diversa disposizione di codesta Autorità. Faccio presente che il ritardo nel presentare questa comunicazione è dovuto al fatto che solo in questi giorni nel rispondere all'esposto del Signor (padre) alla Commissione Deontologica, di cui allego copia, mi è stata chiara la possibilità di usufruire di questo canale".*

*L'1.2.2018 il Tribunale Ordinario autorizza l'iscritta a proseguire la terapia con la minore in quanto la ragazza ha spiegato di trovarsi con l'iscritta "particolarmente bene".*

*Nell'audizione del 29.11.2018 l'iscritta conferma le informazioni presenti agli atti: riprende la modalità di presa in carico e, in riferimento, al colloquio con l'esponente (padre) afferma: "È un colloquio strano: arriva con un computer per mostrarmi delle foto: vuole impostare il discorso su come la sua famiglia fosse felice prima. Sul tema dell'abuso, inizialmente lui con me cade dalle nuvole dicendo di non sapere nulla. In seguito sostiene di essere andato alla questura di B., dove il comandante l'avrebbe demotivato a presentare la denuncia perché sarebbero state solo grane per la ragazza. Mi faccio dire il nome di questo comandante. Sostiene poi di essere andato a casa dell'abusante, che intanto è scappato, ma di aver parlato con la moglie. Gli faccio rilevare che non è nostro compito fare indagini. Gli dico che la denuncia o la fa lui, o la faccio io. Sostiene che è impossibile che sia avvenuto l'abuso, perché lui vigilava. Dopo un'ora e mezza di un colloquio molto difficile, mi chiede di poter prendere del tempo per confrontarsi con la moglie. Il giorno dopo mi arriva una mail in cui mi vieta categoricamente di vedere la figlia [ndr: mail agli atti]".*

*Nell'audizione l'iscritta ribadisce: "A quel punto io mi ritrovo con una ragazzina che sta molto male, un padre che mi ha messo molti pensieri per la testa (una delle prime cose che la minore mi racconta sono paure generali dovute all'esposizione alla violenza, per esempio il*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*padre che aggredisce il loro cane in modo molto violento): penso che l'assenza del permesso del padre sia invalidante per la minore. Quindi decido di continuare il lavoro con la ragazzina, comunicando al Giudice Tutelare questa cosa" (nдр: la comunicazione al Giudice da parte dell'iscritta è avvenuta dopo alcuni mesi dalla presa in carico).*



*Nell'audizione l'iscritta afferma di essere assolutamente certa della presentazione della denuncia da parte della madre e di essere in grado di produrla. Precisa: "La madre ha fatto un esposto al giudice proprio sul tema dell'abuso". Spiega in modo esaustivo le sue valutazioni sullo stato clinico della minore. Sottolinea di aver chiesto a più soggetti come muoversi in assenza del consenso del padre e di non aver avuto indicazioni contrarie a quello che poi ha scelto di fare. "Io so che ho il diritto di decidere che la ragazzina sta male in scienza e coscienza. Ho chiesto a diversi avvocati, e nessuno mi ha consigliato qualcosa di diverso. Sono anche CTU. Io l'avrei presa comunque, perché stava molto male".*

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*La Commissione Deontologica ipotizza la violazione art. 31 perché l'iscritta ha preso in carico la minore senza il consenso del padre, informando solo successivamente alla presa in carico, l'autorità tutoria e senza un ordine dell'autorità legalmente competente pur considerando che l'iscritta abbia agito nell'interesse della minore.*

*In sede di discussione davanti al Consiglio del 17.1.2019, il Consiglio all'esito della discussione, chiede alla Commissione un supplemento istruttorio per sollecitare l'iscritta a produrre la denuncia a cui aveva fatto riferimento nell'audizione istruttoria.*

*La Commissione Deontologica dà atto di avere sollecitato l'iscritta per l'invio della denuncia già promessa in sede di audizione.*

*Con email del 13.3.2019 l'iscritta ha trasmesso la denuncia. La denuncia è stata proposta dalla madre in data 16 febbraio 2017 e nella denuncia si dà atto che già in*

data 25 gennaio 2017 la minore si era presentata ai Carabinieri per denunciare una vicenda collegata all'invio di foto che la ritraevano nuda. In occasione del racconto fatto alla madre il 25 gennaio 2017, la minore aveva fatto riferimento anche ad abusi subiti. La madre, recatasi dai Carabinieri, aveva appreso che la denuncia della figlia non faceva riferimento agli abusi. La madre, non avendo chiari i suoi obblighi ed essendo incerta su come comportarsi, si rivolgeva al medico di base che la indirizzava all'iscritta che sapeva occuparsi di abusi sui minori. La madre precisa nella denuncia di avere raccontato tutto all'iscritta, che il 30 gennaio, incontrava separatamente prima lei e poi la minore. «E' stata la dottoressa, appreso della segnalazione fatta dai Carabinieri dai ragazzi per le sole foto, a consigliarmi, invece di rivolgermi in Questura e spiegare la situazione e dove, dopo aver accertato che mio marito, come mi ha detto lui non aveva sporto alcuna denuncia, ho deciso di sporgere la seguente denuncia».

In data 4.4.2019, perviene dalla segreteria l'email dell'esponente (1.4.2019) che chiede notizie sull'esito del procedimento e lamenta con ripetute argomentazioni di non essere stato coinvolto nella terapia nei confronti della figlia che, peraltro, dal 7 marzo 2019 è divenuta maggiorenne. L'atto è stato, su indicazione del Consiglio, trasmesso all'iscritta per darle la possibilità di formulare i chiarimenti.

#### *Integrazione chiarimenti*

In data 11.4.2019, pervengono alla segreteria gli ulteriori chiarimenti dell'iscritta unitamente a un'ordinanza del tribunale del 21.1.2019 in cui risulta che «la spesa relativa al percorso psicologico per B. (voce: colloqui clinici) è già stata ritenuta del tutto opportuna dal Tribunale con decreto n.1159/2018 e non surrogabile con valide alternative; il padre deve quindi farsene carico al 100% ed operare il relativo rimborso». L'iscritta



precisa che il padre non ha MAI pagato la terapia della figlia costringendo l'iscritta a rivolgersi a un avvocato per il recupero del credito. «A settembre B non ha ripreso la terapia, sta meglio ed è molto implicata nella scuola, nei diversi tirocinii e nella relazione con il fidanzato»; dopo il rifiuto della minore di vedere il padre, egli si è presentato a scuola e la ragazza ha chiesto aiuto e ha avuto una crisi emotiva. Aggiunge che: «Il padre non riesce ad avere contatti con la figlia perché la stessa lo respinge e aggredisce me o, addirittura, vuole che io influenzi la figlia». Non ha più contatti con la minore.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Commissione Deontologica*

Tanto esposto, la Commissione ribadisce le precedenti conclusioni (art.31) e, in relazione alle prescrizioni relative all'obbligo di referto, ipotizza la violazione dell'art. 2 del Codice Deontologico. Laddove il Consiglio ritenga di procedere in base a obbligo di denuncia, l'eventuale pendenza del procedimento penale per il reato di omissione o ritardo nel referto (art.365 CP), determinerebbe la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento.

#### *Discussione*

I Consiglieri concordano con l'ipotesi che l'iscritta abbia violato l'art. 31 perché ha preso in carico la minore senza il consenso del padre.

I Consiglieri ipotizzano altresì che l'iscritta in relazione all'obbligo di referto abbia violato l'art.2 (L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie ... al corretto esercizio della professione).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso D'A. C. / F. M. ai sensi degli Artt. 2 e 31 del Codice Deontologico viene approvata con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 178/19)**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**La convocazione è fissata per il giorno 21/11/2019 alle ore 21:00**

Il Consiglio concorda altresì che gli atti del presente procedimento vengano trasmessi d'ufficio alla Procura in quanto Autorità competente per ogni valutazione in ordine all'ipotesi di violazione dell'obbligo di referto (art.365 c.p.)

**f) R. G. / ANONIMO**

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 31.8.2017, l'esponente, rimasto anonimo, segnala un'intervista dell'iscritto, apparsa il 16.5.2017 su una pagina Facebook, ritenendo che gli scritti dello psicologo rappresentino un «avvaloramento delle antiscientifiche terapie riparative», una forma di «disinformazione» e un «pericolo» per le persone più fragili. Nell'intervista l'iscritto, rispondendo alle domande che gli vengono progressivamente poste, fornisce le risposte di seguito riportate.

*ADR: << C'è un problema per cui chi ha un pensiero differente dagli attivisti gay viene additato come omofobo>> .*

*ADR: << Siamo di fronte a un'intolleranza e a una visione ideologica totalitaria. Tutto il dibattito ruota intorno al fatto che i gay sostengono che l'omosessualità non è una malattia>>.*

ADR: <<Noi sosteniamo che per l'omosessualità egodistonica, quel tipo di omosessualità che il soggetto vorrebbe superare, ci può essere un intervento terapeutico. E troviamo continue difficoltà a difendere libertà di scelta e di cura>>



ADR: <<Laddove si parla di terapia non necessariamente c'è malattia, se no tutti saremmo malati perché il disagio, l'ansia, l'angoscia e la preoccupazione sono di gran parte della popolazione>> .

ADR: << Si tratta di difendere un principio. Io sono assolutamente a favore della libertà di scelta rispetto alla propria sessualità. Ma se arriva una persona che chiede di poter elaborare e capire di più rispetto alla propria tendenza, non penso che questo possa essere sanzionabile al punto di essere paragonati ai nazisti>>.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

#### *Chiarimenti*

In data 3.10.2017, l'iscritto invia i suoi chiarimenti, lamentando, in primo luogo, che l'esponente sia rimasto anonimo, <<utilizzando parole saccenti e offensive, con intento dichiaratamente punitivo... Può permetterselo in quanto coperto da anonimato. Mi chiedo se OPL possa accogliere e dar seguito a simili esposti>>.

Nel merito, evidenzia di non avere mai, nell'intervista, parlato di terapie riparative.

Inoltre, l'intervista in questione, <<è la riproduzione identica dell'intervista rilasciata il 14.4.2012>> su un quotidiano nazionale, come da documentazione allegata. La «ripubblicazione» è avvenuta senza alcuna richiesta all'iscritto e senza che egli abbia fornito alcun permesso di pubblicarla...

Pertanto, l'esposto deve, comunque, essere archiviato, sia per ragioni etiche che per il decorso del termine prescrizionale.

#### *Commissione Deontologica*

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti, ritiene che non emergano elementi di rilievo disciplinare, per cui propone l'archiviazione. In ogni caso si evidenzia che i fatti sarebbero prescritti per decorso del termine relativo.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso R. G. / ANONIMO viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) (**delibera n. 179/19**)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

**g) F.G. F. / G. L.**

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 20.3.2018 l'esponente segnala che la pubblicità comparsa su: <https://www.groupon.it/deals/dott-xxx-xxx-xxx> «sia ingannevole».

Messaggio del sito: "In sintesi. Per lasciarsi guidare da uno psicoterapeuta in una tecnica di respirazione che aiuta a sconfiggere ansia, depressione e attacchi di panico"

3 sedute di consulenza psicologica e tecniche di respirazione Rebirthing

10+ acquistati

€180 € 29,90

Offerta scaduta

5 sedute di consulenza psicologica e tecniche di respirazione Rebirthing

10+ acquistati

€360 € 44,90

*Chiarimenti*

In data 5.4.2018 l'iscritto invia i suoi chiarimenti specificando che *«nel volantino non è mai citato il termine psicoterapia!»*. Si dichiara molto dispiaciuto di ciò che è successo e riconosce di aver *«accettato con leggerezza la proposta della signorina che, da abile venditrice, mi ha presentato il sito come fosse un modo di far conoscere il lavoro a chi ne voleva sapere di più prima di intraprendere un percorso, con brevi colloqui e non di certo con sedute di consulenza psicologica quasi gratuite»*. Aggiunge *«Quando ho visto come appariva nei siti, ho chiesto la sospensione della campagna pubblicitaria che si era subito rilevata per me sconveniente e differente da quanto indicatomi nelle condizioni del contratto. Pertanto ho provveduto ad annullare quanto propostomi e ad oggi mi risulta non essere più online. Per quanto mi concerne, non vorrei che questo errore mi facesse apparire un ciarlatano»*.

Nell'audizione del 16.5.2019, l'iscritto specifica la sua formazione di oltre 40 anni in queste tecniche *«di studi e di esperienze fatte direttamente in Oriente studiando e praticando filosofia orientale. ...Io sono molto contrario alle facilonerie new-age e ho sempre anche molto combattuto contro queste cose»*. *«Sono stato contattato da Groupon ed è venuta a trovarmi personalmente una signorina che si occupa di commerciale: io avevo subito posto obiezioni sulla possibilità di fare dei colloqui psicologici, e poi ho ritrovato scritto addirittura "5 sedute". Appena ho visto l'annuncio ho provveduto a contattare*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Groupon. Ho lasciato subito appena ho inteso come era la promozione. Ho telefonato subito alla signorina per disdire, ma non era raggiungibile, allora alla fine ho dovuto scrivere chiedendo di cancellare l'annuncio». L'iscritto afferma che l'hanno contattato «due persone: una ragazza cinese e un ragazzo marocchino. Entrambi sono venuti una volta e non più. Ho spiegato loro che il coupon era ingannevole: a quel punto si erano presentati in studio, e ho spiegato qualcosa del mio lavoro, utilizzando un'ora piena. Altri mi hanno contattato telefonicamente e ho detto loro di farsi rimborsare da Groupon. Anche la commercialista si è lamentata, perché a livello fiscale ho avuto molte difficoltà».*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Commissione Deontologica*

Tanto esposto, non rilevandosi illeciti disciplinari, la Commissione Deontologica propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso F.G. F. / G. L. viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) **(delibera n. 180/19)**

**h) M. M. - M. D. - S. M. / F. R.**

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

*Esposto*

Con atto pervenuto in data 12.2.2018 e con il seguito trasmesso il 17.1.2019,

l'esponente (F. medico, compagno della madre del minore) lamenta una serie di

illeciti deontologici commessi nel corso di una CTU. L'esponente si qualifica come:

*“un medico con formazione clinico universitaria propedeutica in psicologia, psichiatria*

*neurologia e igiene mentale, clinica medica. Ho potuto osservare in più occasioni il minore*

*in esame anche prima dell'instaurarsi della vertenza legale insorta tra i genitori ed avevo*

*già segnalato alcune anomalie comportamentali del bambino alla madre”*. L'esponente

lamenta che: la CTU, senza alcuna motivazione scientifica, non ha minimamente

preso in considerazione gli aspetti clinici e patologici evidenziati (PAS, disturbo

della personalità al limite del bipolarismo presente anche nei genitori, sospetto di

uso di sostanze tossicologiche e farmacologiche da parte del padre che risulta

essere diabetico e insulinico dipendente); la CTU si è riferita al mio intervento

definendomi: *“l'uomo... con l'Ipad...arrogante”*; la CTU *“si è avvalsa della*

*collaborazione di una professionista del suo studio associato la dott.ssa D.M. che aveva*

*rappporti professionali costanti con la CTP (nдр: del padre) dott.ssa M.S.”*. Entrambe

prestano servizio retribuito e continuativo presso il Centro di B. e tengono

convegni specialistici; le metodologie della CTU quali: *“audizione della V. (nдр:*

*madre) senza la presenza del CTP, riunioni svoltesi in assenza del CTP della madre alla*

*sola presenza della dott.ssa M.S. ..., audizione solo della nonna materna e non di quella*

*paterna che pure è costantemente presente nella vita del minore”*; la CTU ha espresso

considerazioni *“prive di ogni supporto oltre che logico anche scientifico”*.

Allega una *“valutazione di parte redatta dalla dott.ssa C.P.”* su richiesta

dell'esponente.

**Valutazione di parte redatta dalla Dott.ssa C.P.**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La dott.ssa C.P., psicologa, riporta lo stralcio della relazione di CTU ritenendo che:

*“la figura altamente professionale del Dott. F. sia stata non solo sottovalutata ma addirittura svalutata, con un conseguente danno d’immagine” ipotizzando, quindi, una violazione dell’art. 36 CD.: “Fin da subito, R. dichiara che quanto dirà è fatto “alla luce di considerazioni cliniche” che lui stesso ha fatto. [...] Lui crede che “il disturbo” sia peggiorato dalla nascita della figlia di P. [ndr: padre]. R. (ndr: esponente) avanza una diagnosi di PAS per F. [...] L’uomo racconta [...] avrebbe messo in atto un test da lui stesso ideato per verificare la sua ipotesi diagnostica [...] ”, descrizione a cui fa seguito un breve paragrafo “riassuntivo” della CTU sottolineato in neretto: “[...] egli arriva all’incontro con un ipad sul quale ha segnato le sue “evidenze diagnostiche” che dimostrerebbero che F. è vittima di PAS da parte del padre. [...] ha proseguito parlando di F. come di una cavia alla quale l’esperimento da egli messo sul campo ha confermato le ipotesi di partenza”.*

Un altro rilievo riguarda *“l’argomentazione scientifica e professionale a sostegno dell’esclusione dell’ipotesi di PAS”* proposta anche dal CTP materno (cit. Art. 12 Linee Guida per lo Psicologo Forense: manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati dagli altri colleghi nel rispetto della loro dignità e fondandosi solo su argomentazioni di carattere scientifico e professionale, evitando nel modo più assoluto critiche rivolte alla persona).

In merito a questo aspetto la collega C.P. evidenzia come l’iscritta non abbia valutato la capacità di discernimento del minore ed esplicita la definizione e la sintomatologia di PAS : *“Non è pertanto, accettabile la posizione della CTU che esclude la diagnosi della PAS sostenendo molto blandamente che “F. non rifiuta del tutto la madre”: a parere della scrivente, la CTU avrebbe dovuto quantomeno motivare in modo più sostanzioso la sua posizione in merito”.*

L’ultimo rilievo riguarda la metodologia di svolgimento della CTU, che non



avrebbe garantito la *“neutralità e trasparenza operativa”*. Riporta alcuni esempi: la CTU ha ascoltato solo la nonna materna (e non quella paterna); nel corso delle operazioni peritali, la CTU ha *“convocato “in formula riservata”* la Sig.ra V. presso il proprio studio per un incontro *“extra CTU” (tanto che non sono stati avvisati i CCTTPP né è stato fatto altrettanto con il Sig. B.)* in cui la Consulente avrebbe cercato di convincere la Signora a lasciare F. più tempo con il papà, incalzando sui suoi presunti *“limiti genitoriali”*”; la CTU non ha operato per escludere la presenza di una possibile tossicodipendenza del padre; la CTP del padre collabora in modo costante e continuativo con un Centro dove lavora l’iscritta (D.M.) che ha affiancato la CTU nelle operazioni peritali.

*Chiarimenti M.M. (CTU)*

In data 13.3.2018, l’iscritta invia i suoi chiarimenti, precisando che: non comprende da dove si possa evincere che ella abbia *“screditato la figura professionale e umana del Dott. F.”*; *“il non aver utilizzato il costrutto della PAS come richiesto dal Dott. F., non ha il significato di una non considerazione nei suoi confronti, ma di una diversa valutazione clinica ... L’utilizzo del costrutto della PAS è da tempo osteggiato e oggetto di pesanti critiche in ambito clinico e forense, tanto da non poter essere più utilizzato come solo criterio per spiegare il funzionamento di un minore, la cui comprensione chiede maggiori competenze diagnostiche e capacità di ascolto ... La scrivente ha dato ampio spazio al funzionamento psichico del minore e ai significati del suo disagio”*; per quanto riguarda l’essere venuta meno al principio di simmetria, l’iscritta conferma di non aver convocato la nonna paterna: ne spiega le ragioni e sottolinea di aver condiviso la scelta con i CCTTPP; conferma di avere concordato con i CCTTPP la convocazione della mamma in *“formula riservata”* (*“si è ritenuto che un incontro individuale con la*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*madre potesse contribuire a tranquillizzarla, in un momento in cui per lei era molto difficile e faticoso sostenere emotivamente gli incontri”), sottolineando che era prevista la partecipazione del CTP della madre che, però, non si è presentato.*



Con riferimento agli accertamenti tossicologici, inizialmente ipotizzati, pur avendo i genitori dato la loro disponibilità, i CCTTPP non hanno confermato la richiesta iniziale.

Per quanto riguarda la posizione della Dott.ssa D.M., l'iscritta precisa che *“il proprio studio non figura come studio associato, ma si configura come un gruppo di liberi professionisti ... Nelle Ctu con un quesito di “tipo sistemico”, la scrivente da tempo ha scelto di lavorare in “modo sistemico”, non solo per la metodologia adottata e la lettura dei contenuti, ma anche avvalendosi della presenza di collaboratori che ricoprono diversi ruoli e con diverse competenze. L'utilizzo di tali figure è sostenuto e legittimato anche da una parte della dottrina e giurisprudenza che allego alla mia risposta”*. La CTU considera irrilevante che la sua collaboratrice e la CTP del padre si conoscessero per collaborazioni professionali e sottolinea l'inevitabilità di conoscenze pregresse all'interno di determinati contesti (Punto elenco N.5). Conclude con due *“perplexità”: “Quanto il Dott. F. (nдр: esponente) può e deve sentirsi legittimato e autorizzato a produrre certificazioni mediche che attestano la patologia di un minore che non è il proprio figlio e che non sono stati richieste da entrambi i genitori?”*. Evidenzia che la collega C.P. mentre ha criticato la CTU per alcune valutazioni espresse nei confronti dell'esponente, a sua volta, ha espresso valutazioni critiche nei confronti della CTU.

#### **Chiarimenti D.M.**

In data 17.3.2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti, precisando che: *“la Dott.ssa*

*M.M., CTU incaricata, era chiaramente autorizzata ad avvalersi di tecnici qualificati ....*

*Da molti anni, ormai, il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni di B. ci incaricano di CTU che noi conduciamo seguendo un'ottica e un'impostazione di tipo sistemico, che prevede un lavoro di équipe alla presenza di due o tre colleghe psicoterapeute o psicologhe ... in qualità di libere professioniste e non associate"; l'esponente è stato convocato in quanto compagno di una parte e non in quanto medico ("Egli non è stato autorizzato esplicitamente da entrambi i genitori a visitare il ragazzino e non aveva il ruolo, in quel momento, di esperto che aveva valutato il minore"). "Il fatto che non sia stata diagnosticata una PAS poggia le basi su molteplici ragioni ... questo lungo lavoro ha portato alle valutazioni - di certo non superficiali né sintetiche - che sono dettagliatamente descritte nella lunga relazione peritale" (Vedi conclusioni della relazione CTU pag. 94 e seguenti); il colloquio con l'esponente non riguardava il suo ruolo professionale e non si capisce perché si sia sentito screditato; tutte le azioni svolte nella CTU sono state motivate e condivise con i CCTTPP; per quel che concerne i rapporti con la CTP del padre: "La semplice conoscenza tra due colleghi e il fatto che abbiano lavorato come liberi professionisti e in maniera indipendente nella stessa struttura non costituisce conflitto di interessi né illecito deontologico".*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

### **Chiarimenti M.S. (CTP del padre)**

*In data 17.3.2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti e, in particolare, con riferimento al suo rapporto professionale con la dott.ssa D.M. (collaboratrice della CTU) "conferma di lavorare come libera professionista presso il Centro XX, in qualità di psicoterapeuta sistemica e che anche la dott.ssa D.M. ha lavorato presso lo stesso consultorio sino a dicembre 2017. ... gli incontri di équipe si svolgono una volta ogni quindici giorni .... In nessuna circostanza il rapporto professionale con la dott.ssa D.M. ha*

*interferito con la mia autonomia di pensiero, né il mio operato ha compromesso l'autonomia professionale della collega o della CTU. Non vi è alcuna commistione tra ruolo professionale e vita privata, né conflitto di interessi che possa avere interferito [ndr: con] lo svolgimento della consulenza. La scrivente ha espresso una sostanziale condivisione delle conclusioni cui giunge la CTU in quanto fermamente convinta che non vengano soddisfatti i criteri per la diagnosi di PAS, ovvero che il padre non abbia tenuto una condotta finalizzata alla svalutazione e denigrazione della madre".*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

*Commissione Deontologica (M.M., D.M. e M.S.)*

La Commissione Deontologica, letti gli atti e i chiarimenti delle iscritte, ritiene che non emergano rilievi deontologici.

Per quanto concerne le doglianze dell'esponente che riguardano la collaboratrice della CTU, deve rilevarsi che la CTU ha spiegato che nel suo modo di lavorare sistemico, la metodologia adottata si avvale di collaboratori che ricoprono diversi ruoli e con diverse competenze. Nello specifico è stato sottolineata sia dalla CTU sia dalla sua collaboratrice (D.M.) sia dalla CTP del padre (M.S.) che l'inevitabilità di conoscenze pregresse all'interno di determinati contesti non ha avuto ricadute sostanziali all'interno del lavoro.

In particolare M.S., come precisato nei chiarimenti, ha evidenziato che i rapporti pregressi con D.M. non hanno in alcun modo inciso sulla sua autonomia professionale. Per quanto riguarda le lamentele dell'esponente, che ritiene di essere stato screditato come professionista e svalutato come persona dalla CTU, egli è stato incontrato in qualità di compagno di una parte e non in quanto medico e nella relazione della CTU non si ravvisano espressioni contrarie al decoro della professione (dovendosi fare riferimento all'art. 2 CD e non all'art.36 in quanto

l'esponente é un medico e non é uno psicologo). Per quanto riguarda il merito della metodologia e delle valutazioni espresse dalla CTU, si ritiene che i chiarimenti forniti giustificano adeguatamente le scelte fatte.



Tanto esposto, si propone l'archiviazione del procedimento nei confronti delle 3 iscritte.

Valuti, invece, il Consiglio se nella condotta dell'esponente, medico e non psicologo, possa ravvisarsi un'eventuale esercizio abusivo della professione.

Nella relazione della CTU si legge: *"Fin da subito, R. dichiara che quanto dirà è fatto "alla luce di considerazioni cliniche" che lui stesso ha fatto. [...] Lui crede che "il disturbo" sia peggiorato dalla nascita della figlia di P. [ndr: padre]. R.(ndr: esponente) avanza una diagnosi di PAS per F. [...] L'uomo racconta [...] avrebbe messo in atto un test da lui stesso ideato per verificare la sua ipotesi diagnostica [...] "*, descrizione a cui fa seguito un breve paragrafo "riassuntivo" della CTU sottolineato in neretto: *"[...] egli arriva all'incontro con un ipad sul quale ha segnato le sue "evidenze diagnostiche" che dimostrerebbero che F. è vittima di PAS da parte del padre. [...] ha proseguito parlando di F. come di una cavia alla quale l'esperimento da egli messo sul campo ha confermato le ipotesi di partenza"* (CTU pag. 28, colloquio tra CTU e medico).

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

Per quel che concerne la condotta dell'esponente, medico e non psicologo, il Consiglio decide di inviare gli atti del presente procedimento alla Commissione Tutela per gli approfondimenti di competenza.

La delibera di archiviazione del caso M. M. - M. D. - S. M. / F. R. viene approvata

con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Pasotti, Ratto) e 1 astenuto (Longo) **(delibera n. 181/19)**



**Il caso i) S.G. /F.R. proposto dalla commissione Deontologica come eventuale caso da aggiungere ad OdG viene rinviato.**

**Alle ore 23:32 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.**

**Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 11/07/2019**

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario</b>	<b>La coordinatrice della</b>
<b>Riccardo Bettiga</b>	<b>Laura Parolin</b>	<b>Commissione Deontologica</b>
		<b>Barbara Bertani</b>

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA